TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 696

Disposizioni in tempo di guerra o di grave crisi internazionale

Le disposizioni del regolamento si applicano anche in tempo di guerra e di grave crisi internazionale, salvo quanto di seguito stabilito:

a) il rapporto informativo e' compilato anche per servizi di durata inferiore a sessanta giorni;

b) la conservazione della documentazione caratteristica e' disciplinata da disposizioni particolari adottate dagli Stati maggiori di Forza armata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	VI — Documentazione personale
Capo	II — Documentazione caratteristica
Sezione	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-696-disposizioni-in-tempo-di-guerra-o-di-grave-crisi-internazionale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it